

DURANTE NOI, DOPO DI NOI.

LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA
IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE.



CORPO INTERNAZIONALE
DI SOCCORSO COSTANTINIANO ODV






SOMMARIO

INFORMAZIONI SULLA LEGGE 112/2016 “Dopo di Noi”

• A CHI È RIVOLTA	4
• QUALI SONO LE FINALITÀ	5
• COME FUNZIONA	
A. Il fondo di assistenza	5
B. Gli strumenti a disposizione	8
C. Le agevolazioni e i benefici fiscali	10
D. I requisiti per ottenere le agevolazioni	11
• TRUST CARITATIVO	12





INFORMAZIONI SULLA LEGGE 112/2016 "Dopo di Noi"

La grande preoccupazione, per un genitore, è sempre "cosa ne sarà di nostro figlio, quando noi non ci saremo più...?".

"La Legge 112 introduce un cambiamento culturale nella nostra società: il riconoscimento del diritto della famiglia del portatore di disabilità di scegliere un futuro dignitoso per il proprio caro, costruendo già durante la vita dei genitori una soluzione che gli garantisca un'esistenza serena."

A CHI È RIVOLTA

La Legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nell'interesse delle persone con grave disabilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti dei genitori o perché incapaci di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del supporto familiare.



La situazione di **grave disabilità**, come definita dall'art. 3 comma 3 della legge n.104/1992, si verifica qualora la ridotta autonomia personale renda necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La disabilità non deve essere determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Lo stato di disabilità grave deve essere certificato dall'INPS per il tramite del proprio medico curante.

Per tutte le persone con disabilità, anche non qualificabili come disabili gravi, è possibile utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione per pianificare un progetto di vita durante e dopo la vita dei familiari che li hanno in cura, senza tuttavia avere la possibilità di accedere ai benefici fiscali e al fondo di assistenza previsto della legge.

QUALI SONO LE FINALITÀ

La legge favorisce lo sviluppo di programmi di intervento volti a impedire l'isolamento della persona con disabilità o il suo ingresso in istituto. Sostiene inoltre l'importanza di percorsi di domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

In altre parole, si è ritenuto di privilegiare situazioni in cui la persona con disabilità possa continuare a vivere l'ambiente a lui familiare o poter ampliare la sua sfera sociale.

"Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità".

COME FUNZIONA

A. IL FONDO DI ASSISTENZA

Per raggiungere tali finalità la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave" la cui dotazione è stata di **90 milioni per il 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017, 51,1 milioni di euro per l'anno 2018, 56,1 per l'anno 2019 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2020 (76,1 milioni di euro per l'anno 2021).**

Nello specifico, il fondo può essere utilizzato per finanziare i seguenti progetti:

- a. **Percorsi programmati di accompagnamento** per l'uscita dal nucleo familiare di origine o per favorire la deistituzionalizzazione;
- b. **Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative quali abitazioni familiari, gruppi - appartamento o soluzioni di cohousing** che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ossia soluzioni che offrano ospitalità a non più di cinque persone, organizzate come spazi domestici e accessibili che possano essere vissuti come la propria casa, anche con utilizzo di oggetti e mobili propri, e di nuove tecniche per migliorare l'autonomia della persona; all'oggi preferibilmente ubicati in zone residenziali o comunque in contesti aperti alla comunità di riferimento;
- c. **Programmi di accrescimento della consapevolezza** di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione;
- d. **Interventi tesi alla realizzazione di soluzioni alloggiative** innovative per progetti di residenzialità extrafamiliare, per far fronte al pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione, ecc., anche sostenendo forme di aiuto tra persone con disabilità.;
- e. **Per interventi di permanenza temporanea** in soluzioni abitative extrafamiliari.



"Si vuole invertire quel dato italiano che vede l'80% dei disabili adulti «vivere» in istituti dedicati"



Le regioni definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti, con priorità per le richieste che provengono da persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse reddituali e patrimoniali e di persone con disabilità grave i cui genitori non sono più nelle condizioni di continuare a garantire loro il sostegno necessario per una vita dignitosa.



CORPO INTERNAZIONALE
DI SOCCORSO COSTANTINIANO ODV

B. GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE

Gli strumenti messi a disposizione dalla legge sono:

1. **Il trust**
2. **Il vincolo di destinazione**
3. **Il contratto di affidamento fiduciario**

Il **trust**, strumento ormai diffuso e conosciuto nel nostro Paese, è un **atto unilaterale** tramite il quale un soggetto, chiamato **disponente**, trasferisce tutti o parte dei propri beni ad un altro soggetto, il **trustee**, che ne diventa proprietario e li amministra in favore di determinati beneficiari sotto la supervisione di un soggetto terzo ed imparziale denominato **guardiano**. Di origine anglosassone, è uno strumento che si utilizza anche in Italia seppur preveda il ricorso ad una legge straniera per la sua realizzazione.

Il **vincolo di destinazione** (art. 2645-ter del codice civile) rappresenta un atto di trascrizione di beni immobili o beni mobili registrati destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità. Può avere una durata massima di 90 anni, non prevede un programma che contenga le modalità di gestione del bene, né la presenza dell'amministratore e del controllore, ma solo un vincolo sul bene destinato a sostenere le esigenze della persona con disabilità.

La legge sul "Dopo di Noi" introduce e legittima il **contratto di affidamento fiduciario** che possiamo definire, seppur impropriamente, come il "trust italiano" in quanto utilizza alcuni istituti giuridici già disciplinati dal nostro ordinamento. Con questo contratto l'**affidante trasferisce** tutti o parte dei beni di sua proprietà all'**affidatario fiduciario**, persona fisica o giuridica, che li amministra a favore di uno o più **beneficiari** secondo un programma meritevole, che abbia come finalità l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona con grave disabilità.

Il cuore del contratto di affidamento fiduciario è il **programma** che viene stabilito dall'affidante in accordo con l'affidatario ed assicura che le volontà dell'affidante siano attuate anche dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità.



Pensiamo al caso di genitori anziani che vogliono assicurazioni circa l'assistenza del proprio figlio disabile, affinché i beni che riceverà - per lui segregati - vengano gestiti al meglio per consentirgli di condurre una vita dignitosa.

“L'elemento virtuoso di questo processo è di lampante evidenza: non si tratta soltanto di gestire un patrimonio, ma di seguire e di accudire la persona. I beni diventano strumentali ai fini della realizzazione di un programma di vita; la giornata del proprio congiunto può essere scritta in ogni suo dettaglio e lasciata al trustee affinché provveda alla realizzazione di quanto desiderato”.



Il valore del contratto di affidamento fiduciario è potente perché ci permette di conseguire gli effetti di vari negozi giuridici (per esempio la donazione modale, il vincolo di destinazione, il testamento, l'usufrutto) tramite la stipula di un unico atto.

Importante è il concetto di “segregazione patrimoniale”.

I beni oggetto del contratto di affidamento fiduciario vanno a costituire un “fondo speciale”, gestito dall'affidatario, insensibile alle vicende personali dell'affidante e dell'affidatario e inattaccabile da eventuali creditori di entrambi i soggetti, in quanto destinato a perseguire una ben definita finalità: il programma meritevole stabilito nel contratto.

Il contratto di affidamento fiduciario è **flessibile**, in quanto l'affidante può cambiare in qualsiasi momento l'affidatario qualora non lo ritenga più adatto a perseguire le finalità del programma. Inoltre l'affidante può rientrare in possesso di alcuni beni trasferiti al verificarsi di determinate situazioni previste nel contratto (per esempio per affrontare spese mediche importanti).

C. LE AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI

La legge prevede importanti agevolazioni fiscali per la costituzione di trust, contratti di affidamento fiduciario e vincoli di destinazione a favore di persone disabili.

A – Agevolazioni su imposte indirette

- Esenzione totale dalle imposte di successione e donazione;
- imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro;
- esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, certificati richiesti dal trustee o dall'affidatario fiduciario;
- possibilità per i comuni di introdurre agevolazioni ai fini IMU per gli immobili conferiti in trust, nel fondo speciale costituito tramite il contratto di affidamento fiduciario o vincolati.

B – Agevolazioni su imposte dirette

- Deducibilità dal reddito (delle persone fisiche e giuridiche), nei limiti del 20% con un massimo di 100.000 euro, per le erogazioni liberali e le donazioni a favore di trust, vincoli e fondi speciali costituiti tramite contratto di affidamento fiduciario;
- detraibilità fino a 750 euro su premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di morte finalizzato alla tutela di persone con gravi disabilità.

Nel caso di morte prematura del beneficiario i beni ritorneranno ai soggetti che hanno istituito lo strumento (trust, contratto di affidamento fiduciario, vincolo di destinazione) in totale esenzione di imposta di successione; nel caso di trasferimento ad altri soggetti, invece, l'imposta di successione seguirà il grado di parentela esistente fra l'affidante e il beneficiario dei beni.

D. I REQUISITI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Al fine delle applicazioni di queste importanti agevolazioni fiscali i trust, i contratti di affidamento fiduciario e vincoli di destinazione devono:

- essere redatti con **atto pubblico**;
- **identificare in maniera chiara** i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli, con una **descrizione dei bisogni specifici della persona con disabilità quale beneficiario esclusivo**;
- individuare gli obblighi del trustee o dell'affidatario fiduciario con riguardo al progetto di vita della persona con disabilità;
- perseguire come **finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza** delle persone con grave disabilità (deve essere espressamente indicata nell'atto);
- prevedere che i beni conferiti in trust, o nel fondo speciale istituito dal contratto di affidamento fiduciario o vincolati, vengano utilizzati solo per le finalità di cura e assistenza della persona con disabilità;
- stabilire il termine finale della durata del trust, ovvero di fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità;
- stabilire la **destinazione del patrimonio residuo**.



La disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo.

Un Trust Caritativo del Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV

Desideriamo costituire un Trust Caritativo che abbia la capacità di un grande contenitore che deve accogliere singoli trust, ognuno però con una propria vita e con un iter prestabilito.

Tutti, come vedremo, possono realizzare un Trust a favore dei propri cari, potendo usufruire delle prerogative offerte dalle Legge 112 del 2016 e quindi garantire loro una vita serena e programmata che li assisterà per tutta la loro esistenza, grazie alla segregazione di beni che verranno gestiti per assecondare il programma di vita del portatore di disabilità.

Tre sono le figure di un Trust.

- 1) il **Disponente**, cioè colui che promuove e istituisce il Trust, lo progetta, lo modella calandolo sulle necessità del proprio caro, (il disponente può essere un nonno, un genitore, un fratello, un parente), il quale demanda l'operatività ad un Trustee;
- 2) il **Trustee**, amministratore e gestore del progetto di vita, ha il dovere e potere della gestione secondo le logiche indicate nel trust. Il Trustee sarà affiancato da un Guardiano, che potrà essere il Disponente stesso o una persona di famiglia o altra persona da indicarsi, il quale sorveglierà affinché il Trustee sia sempre aderente a quanto il trust gli indica per la vita del Beneficiario;

3) il **Beneficiario**, espressamente enunciato nell'atto istitutivo del Trust. Ad esempio, il Disponente potrà lasciare scritto che il Beneficiario debba seguire un regime di vita che preveda orari precisi per la sveglia, per la prima colazione, per la passeggiata mattutina o la lettura del giornale, per l'ora di ginnastica o di nuoto, per un pomeriggio al cinema o teatro, etc.

L'idea del Trust Caritativo è quella di far usufruire le persone con disabilità meno abbienti dei beni, o quote di beni, di coloro che per fine vita non potranno utilizzarli, nel pieno rispetto della volontà del disponente e delle norme sulla successione ereditaria.





Il Trust Caritativo utilizza parte dei risultati economici della gestione dell'intero Fondo in altri trust, al fine di consentire anche a famiglie che non possiedono beni da conferire all'interno del Trust di avere la stessa possibilità che ci si

prenda cura di loro congiunti "deboli" per tutta la loro esistenza. È proprio in questo la componente "caritatevole" del grande Trust: attraverso i rendimenti dei patrimoni - e utilizzando anche parte dei conferimenti stessi - si determinano, anche se in proporzioni quantitativamente differenti, le stesse condizioni di cura sia per i figli di chi ha la possibilità di conferire beni di rilievo - poi destinati agli altri loro eredi (immobili, quote di partecipazione, strumenti finanziari, denaro) - sia per i figli di coloro che hanno poco o nulla da conferire.

Il Trust Caritativo non potrà avere scopo di lucro.



« Il Trust caritativo fu un'idea scaturita da un incontro con alcuni associati al Corpo Internazionale di soccorso. Fu organizzata una conferenza per spiegarne al pubblico la sua utilità in ambito sociale. Fu sottoscritta una lettera di intenti tra il C.I.S., il Pio Monte della Misericordia e la Fondazione Banco Napoli, con l'intento di realizzare un Trust e fare da apripista all'idea. Il Corpo Internazionale di Soccorso strategicamente ha dato il via al "Durante Noi", facendo seguito a questa esperienza, grazie al conforto di autorevoli associati e all'appoggio di uomini del calibro di Donato Parete, oggi realizziamo il "Dopo di Noi" che getta le sue basi su fondamenta di solida professionalità e cristiana determinazione.



LO STAFF DEL "DOPO DI NOI"

GRUPPO DI POZZUOLI



V. PRESIDENTE
CARLO GUARDASCIONE



Giuseppe Brandi



Maria Rosaria
Duraccio



Maria Grazia
Siciliano



Ermanno Lauri



Valentina
Sanfelice di Bagnoli



Roberto Continisio



Camillo Bruno

GRUPPO PIO MONTE DELLA MISERICORDIA



Valeria Pessetti



Assunta Licciardiello



Michele Arcangelo
Lauletta



Nunzia Gilardi



Rossella Continisio



Donatella Pessetti



Carmine Capasso

IL CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO COSTANTINIANO ODV

Il C.I.S. - Corpo Internazionale di Soccorso, è una Associazione di volontariato che agisce richiamandosi alle virtù e tradizioni cavalleresche. Il C.I.S. Nasce e trova sostegno concreto, fin da subito, nello spirito volontaristico dei Soci Fondatori verso le fasce più deboli della società, in ambito territoriale e internazionale, guadagnandosi svariati attestati di riconoscenza. Il C.I.S. opera quotidianamente attraverso attività di assistenza legale, sociale e socio-sanitaria; di protezione ambientale; di educazione per il reinserimento sociale e delle famiglie intese come nucleo fondamentale della società, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati; di protezione dei minori appartenenti alle fasce deboli; di protezione ed assistenza a favore delle persone con disabilità (L. n° 112 del 2016 "Dopo di Noi"). Il C.I.S. si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati, nonché dei volontari e/o di organizzazioni esterne, siano esse associazioni, enti, ordini dinastici con ideali e finalità analoghe e condivise con quelle perseguite dall'associazione, enti istituzionali (Ministero della Difesa, etc). Il C.I.S. organizza aiuti, raccolte di generi alimentari, di vestiario, di medicinali, di generi di prima necessità, nonché acquisizioni e conseguenti donazioni di macchinari necessari agli ospedali in aree disagiate, di arredi scolastici, di computer, di attrezzature per l'agricoltura da destinare a soggetti in condizione di povertà, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, in paesi quali Kosovo, Libano, Afghanistan.

Organizza forme di aiuto a persone in stato di bisogno, grazie ai suoi Centri di Orientamento Sanitari, Centri di Assistenza Legale in materia Civile e Penale, Centri Antiviolenza e Centri di difesa del consumatore. Promuove attività di sensibilizzazione attraverso incontri, convegni, dibattiti. Il C.I.S., infine, ha attivato una serie di conferenze sulla violenza alle donne (la tristemente nota "panchina rossa") che ha visto coinvolte personalità che si spendono nell'ambito del sostegno alle donne in difficoltà: Tribunale, Chiesa, avvocatura, giornalismo.



C.I.S.



Pio Monte della Misericordia



Pozzuoli



IV Municipalità



CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO COSTANTINIANO odv

Via G. Porzio, isola F4 - 80143 Napoli
segreteria@soccorsocostantiniano.org
segreteriaicis@pec.it
www.soccorsocostantiniano.org

COLLEGGIO DEI TRUSTEE E SUPPORTO

- DONATO PARETE
- CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO COSTANTINIANO